

## Atto costitutivo di s.a.s. per scrittura privata

I sottoscritti [1] [2]

A nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

B nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

C nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

D nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge

convengono e stipulano

quanto segue.

1. Tra i componenti sigg. A e B è costituita una società in accomandita semplice con ragione sociale <...> s.a.s. [3] [3bis]

2. La società ha sede in <...> via <...> n.c. <...> e comunque in base all'indirizzo risultante dal Registro Imprese della Camera di Commercio.

3. La società ha per oggetto <...>. Potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie per conseguire l'oggetto sociale incluse fideiussioni, prestazioni di garanzie a favore di terzi, avalli cambiari. Potrà altresì assumere partecipazioni anche mediante conferimenti in altre imprese o società aventi oggetto sociale analogo, simile o ad esso collegabile.

4. Il capitale sociale è determinato in euro <...> interamente versato in contanti e sottoscritto dai soci nelle seguenti quote:

– sig. A euro <...>;

– sig. B euro <...>;

– sig. C euro <...>;

– sig. D euro <...>. [4]

La società deve tenere presso la sede il libro dei soci che in ogni momento costituisce piena prova di fronte ai soci e ai terzi dei conferimenti versati e della titolarità delle partecipazioni.

5. I sigg. A e B sono soci accomandatari illimitatamente responsabili e i sigg. C e D sono soci accomandanti con responsabilità limitata alle quote rispettivamente conferite.[5] [5bis]

6. La gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società spettano ai soci accomandatari sia di fronte a terzi sia in giudizio con firma singola e disgiunta. Sono altresì investiti della firma sociale costituita dalla ragione sociale apposta anche per timbro seguita dalla firma dell'accomandatario gerente.
7. La durata della società è fissata fino al <...>. Il termine si intenderà tacitamente prorogato per un altro anno e così di seguito qualora uno dei soci non comunichi regolare disdetta agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza o di quella fissata da eventuali proroghe.
8. Gli esercizi sociali sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre del corrente anno.
9. I soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e compiere atti di ispezione e sorveglianza nonché controlli bancari. Hanno altresì diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società ai sensi del 3° co. dell'art. 2320 cod. civ.
10. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio i soci accomandatari devono redigere l'inventario delle attività e passività sociali sulle cui risultanze si formeranno il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite.
11. Gli utili risultanti dal bilancio, previo accantonamento del <...>% per costituire un fondo di riserva per eventuali e future necessità, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione. Le eventuali perdite saranno sopportate da tutti i soci in proporzione alle rispettive quote, così anche la responsabilità dei soci accomandanti sarà limitata alla sola quota conferita nel capitale sociale.
12. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale; in ogni caso ai soci è riservato il diritto di prelazione che deve esercitarsi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta scritta da inviarsi al domicilio di ciascun socio tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

13. Le riunioni dei soci per le deliberazioni dovranno avvenire a <...> previo preavviso da darsi dai soci accomandatari almeno giorni <...> prima della riunione stessa. Ogni decisione assunta dai soci va trascritta sul libro dei verbali delle decisioni dei soci.

14. In caso di scioglimento della società, la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori nominati

con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di <...>. Al liquidatore sarà corrisposto per l'attività espletata un compenso da stabilirsi dai soci all'atto della nomina. [6]

15. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, i loro eredi o la società in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente atto saranno devolute alla cognizione di tre arbitri da nominarsi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti. Ove tale soggetto non provveda, gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di <...> ove la società ha la sede legale. Il giudizio, senza formalità di procedura, sarà inappellabile.

16. Ogni modifica del presente contratto può essere effettuata solo con il consenso unanime di tutti i soci.

17. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

<...> li <...>

Firme dei contraenti autenticate dal Notaio

<...>